

Studio Legale  
Avv. Arturo SFORZA  
V. Ettore Rolli, 24 - 00153 Roma  
Tel. 065806144 Fax 065806025  
P.E.C.: [arturosforza@ordineavvocatiroma.org](mailto:arturosforza@ordineavvocatiroma.org)

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione Lavoro

Ricorso

delle sigg.re Valentina DE GIOVANNI (C.F.: DGVVNT81R67C773L), Ilenia MELLINI (C.F.: MLLLN177D68C773F), Antonella CERRI (C.F.: CRRNNL75L51H501V), Vincenza ROMANO (C.F.: RMNVCN73E47F839V) e Sara APPETECCHI (C.F.: PPTSRA82C71C773U), tutte rappresentate e difese, giusta delega a margine del presente atto dall'Avv. Arturo Sforza (C.F.: SFRRTR44T21A285Y, PEC: [arturosforza@ordineavvocatiroma.org](mailto:arturosforza@ordineavvocatiroma.org); fax 065806025) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via Ettore Rolli, 24 (appellanti)

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (C.F.: 97248840585), in persona del legale rappresentante pro-tempore (appellata) nonché tutti i docenti attualmente iscritti nella III terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria valide per gli anni scolastici 2014/2017 di tutti gli ambiti territoriali provinciali d'Italia (controinteressati)

Avverso

la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro - Giudice Unico Lucio Di Stefano, n. 2925/2016, pubblicata il 24 marzo 2016 e non notificata, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.


FATTO

Così come riportato nella sentenza in epigrafe, si può sinteticamente riassumere che nell'atto introduttivo le ricorrenti hanno esposto: 1) di essere insegnanti a

Mandato alle liti.  
DELEGHIAMO l'Avv. Arturo SFORZA, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco SFORZA, a rappresentarci e difenderci, in tutte le fasi del presente giudizio e, quindi, anche in quella di impugnazione ed esecuzione, concedendo loro ogni e più ampia facoltà di legge in ordine al mandato, inclusa quella di transigere e conciliare, ad ogni condizione, riscuotere, quietanzare, effettuare rinunce ad accettazioni di rinunce altrui ad atti, ad azioni ed a trascrizioni, associarsi e sostituirsi avvocati e procuratori, ratificandone fin d'ora l'operato.  
ELEGGIAMO domicilio presso il loro studio in Roma, V. Ettore Rolli, 24.  
AUTORIZZIAMO il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e succ.

*Autonella Cerri*  
*Lucio Di Stefano*  
*Sara Appetecchi*  
*Lucio Di Stefano*  
*Autonella Cerri*


LE FIRME SONO  
AUTENTICHE  
F.to Avv. Arturo  
SFORZA





tempo determinato di scuola primaria in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e di prestare (o avere prestato) "servizio, quale ultima sede, in qualità di supplenti temporanee presso le istituzioni scolastiche pubbliche del territorio di Roma"; 2) che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 2015, aveva annullato il D.M. n. 235 del 2014, con il quale il Ministero convenuto aveva "disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola per il triennio 2014/2017, nella parte in cui precludeva ai docenti in possesso del titolo abilitante sopra specificato, di essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.)"; 3) che tale preclusione "scaturiva dal mancato riconoscimento" da parte del Ministero "del valore di titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02", e dunque le ricorrenti avevano "presentato invano domanda di inclusione nelle G.A.E. in sede di aggiornamento triennale delle stesse"; 4) che, peraltro, la citata sentenza del Consiglio di Stato con cui veniva dichiarata l'illegittimità della preclusione in questione, aveva efficacia "erga omnes". Tutto ciò premesso, le ricorrenti chiedevano al Tribunale adito di voler ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio convenuto, "previa disapplicazione *in parte qua* del D.M. n. 235 del 2014, di "provvedere all'inserimento" delle stesse "nella graduatoria provinciale ad esaurimento degli insegnanti di scuola primaria per il triennio 2014/2017"; condannare la P.A. resistente al rimborso di spese ed onorari del grado di giudizio ed al risarcimento del danno, da quantificare in via equitativa ex art. 96 C.p.c.

I potenziali controinteressati, convenuti nel giudizio di I grado con notificazione del ricorso autorizzata dal Tribunale ex art. 151 C.p.c. a mezzo pubblicazione



Studio Legale  
Avv. Arturo SFORZA  
V. Ettore Rolli, 24 – 00153 Roma  
Tel. 065806144 Fax 065806025  
P.E.C.: [arturosforza@ordineavvocatiroma.org](mailto:arturosforza@ordineavvocatiroma.org)

nel sito dedicato del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non si costituivano.

Quindi, in accoglimento dell'eccezione preliminare del difetto di giurisdizione, il giudice di Prime Cure pronunciava la sentenza n. 2925/2016, di cui si chiede la riforma relativamente alle parti che verranno indicate, ai sensi dell'art.342, n.1), C.p.c., in quanto ritenuta decisione ingiusta ed erronea per le seguenti ragioni di

#### DIRITTO

Nella motivazione della sentenza in epigrafe si richiamano principi pacifici affermati dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione (Cfr., di recente: Ord. 22.12.2015, n. 25773) con cui si riconosce in modo costante ed inequivocabile la giurisdizione del giudice ordinario quando la controversia venga promossa , come nel caso delle ricorrenti, **per l'accertamento del diritto, negato dall'Amministrazione, all'inserimento dei docenti precari nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui all'art. 1, co. 605, lett. c), della L. 27.12.2006, n. 296, poiché nella fattispecie sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa delle ricorrenti la conformità a legge degli atti singoli di gestione della graduatoria, utili per l'eventuale assunzione.**

Alla pagg. 4, 5 e 6 della sentenza in epigrafe il giudice trascrive fedelmente la motivazione con la quale le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 16756/2014 affermano la giurisdizione del giudice ordinario, "in linea con costante orientamento", **in tema di graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento, del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al**



collocamento in tale graduatoria, ai sensi del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 e successive modd.ni.

Tuttavia, pur dimostrando di conoscere l'orientamento suindicato della Corte di Cassazione nella materia di cui si tratta, il giudice di primo grado, attraverso un percorso motivazionale contrastante con il *petitum* e con la *causa petendi* del ricorso originario delle docenti aspiranti all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento d'interesse, perviene alla negazione della propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo.

Ad avviso delle ricorrenti, il giudice di primo grado, recependo acriticamente la teoria difensiva avanzata dalla P.A. nella memoria di costituzione in quel giudizio, ha palesemente alterato il senso e la formulazione letterale delle **domande contenute nell'originario ricorso** in relazione alle finalità che le ricorrenti intendono perseguire, fra le quali **non rientra la richiesta di annullamento di alcun atto amministrativo**, essendo le medesime ben consapevoli dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario che ha il potere di conoscere solo incidentalmente gli atti generali della P.A., fra cui il Decreto Ministeriale del M.I.U.R. n. 235/2014 posto a fondamento degli **atti impugnati, consistenti nel diniego di inserimento delle docenti**, fornite del titolo di studio abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, nella relativa Graduatoria ad esaurimento.

Orbene, senza alcun riscontro letterale e sostanziale nel testo dell'originario gravame, il giudice di primo grado ha inopinatamente assimilato le domande formulate dalle odierne appellanti a quelle dei docenti che hanno censurato dinanzi al giudice amministrativo altrettanti Decreti Ministeriali e provvedimenti della P.A., contestando la *“legittimità della regolamentazione,*



Studio Legale  
Avv. Arturo SFORZA  
V. Ettore Rolli, 24 – 00153 Roma  
Tel. 065806144 Fax 065806025  
P.E.C.: [arturosforza@ordineavvocatiroma.org](mailto:arturosforza@ordineavvocatiroma.org)

*con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione*” (Cfr.: pag. 7 della sentenza in epigrafe).

Il Tribunale, infatti, trascrivendo la motivazione della Corte di Cassazione, (chiamata ad esprimersi su un regolamento preventivo di giurisdizione), ha inteso assimilare il caso delle odierne appellanti a quello, ben diverso, di taluni docenti che ricorrono “avverso i criteri generali fissati dall'Amministrazione per la formazione delle graduatorie”.

La diversità delle situazioni, erroneamente accostate, emerge dalla lettura della pag. 7 della sentenza in epigrafe, nella quale viene trascritta la pronuncia del regolamento preventivo di giurisdizione da parte della Corte di Cassazione: “... *diversa è invece la fattispecie allorchè l'oggetto del giudizio innanzi al giudice amministrativo sia la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata, per quanto rileva in questo giudizio, con D.M. (MIUR) 12 maggio 2011, n. 44 a modifica dei precedenti D.M. 29 settembre 2009, n. 82, D.M. 17 dicembre 2009, n. 100, D.M. 30 luglio 2010, n. 68 e D.M. 15 settembre 2010, n. 80 emanati ai sensi del D.L. 25 settembre 2009, n. 134, conv. in L. 24 novembre 2009, n. 167; nonché ad integrazione del 27 marzo 2000, n. 123, sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti.*

*In tal caso è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua (perché siano inseriti anche i docenti di 3° fascia delle graduatorie di circolo e di istituto), e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,*



*eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria.*

*La giurisdizione allora non può che essere del giudice amministrativo. Come la giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche...”..... “Espressamente il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni agiscono sì con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ma nel rispetto delle leggi e nell’ambito ... degli atti organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, che sono a monte degli atti di gestione del rapporto. Questi ultimi sono espressione del potere di organizzazione della pubblica amministrazione quale datrice di lavoro, al pari del potere direttivo del datore di lavoro privato; mentre i primi sono riconducibili al potere regolamentare governativo o ministeriale ovvero alla potestà di emanare atti amministrativi generali di natura non regolamentare ed aventi un contenuto riconducibile all’art. 2, comma 1, cit.. Ove si tratti di veri e propri atti di normazione subprimaria, quindi regolamentare, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento proposta da chi sia legittimato perché in situazione di interesse legittimo. Ove si tratti di atti amministrativi a contenuto generale ed astratto, ma privi di natura regolamentare, ossia di normativa*

*subprimaria, come talora espressamente previsto, parimenti sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento ove il contenuto degli stessi sia riconducibile al cit. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, co. 1. Nella specie il D.M. MIUR n. 44 del 2011, di cui i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l'annullamento in parte qua, ha quanto meno un contenuto riconducibile al D. Lgs. N. 165 del 2001, art. 2, comma 1; ma è anche predicabile la sua natura regolamentare”.*

Appare evidente come le odierne appellanti non abbiano direttamente censurato il D.M. n. 235 del 2014 nella parte che impedisce loro l'accesso alle graduatorie ad esaurimento, né hanno mai richiesto l'annullamento del Decreto ministeriale *in parte qua* al giudice ordinario, limitandosi a chiederne la disapplicazione. Infatti, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. VI, ha già annullato il richiamato D.M. n. 235/2014 nella parte in cui precludeva ai docenti in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/02, di essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.

Appare utile trascrivere integralmente (pag. 10, 11 e 12) le **considerazioni** (come si dimostrerà) erronee del giudice di primo grado, che hanno determinato la pronuncia in epigrafe e **di cui si chiede la totale riforma**: ... *“Tanto chiarito, deve verificarsi, nella specie, se a prescindere dalla domanda di merito come esplicitata in ricorso (accertamento del diritto delle ricorrenti all'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento degli insegnanti di scuola primaria per il triennio 2014/2017 e condanna dell'Amministrazione a provvedere di conseguenza), venga contestata la gestione delle graduatorie o*



*non piuttosto la determinazione, in via generale, dei criteri di formazione delle stesse.*

*Non rileva il fatto che le ricorrenti assumano di essere titolari di un diritto soggettivo all'inserimento nella graduatoria siccome in possesso del titolo abilitante giacchè, come detto, non deve aversi riguardo alla prospettazione delle parti, cioè alla formulazione della domanda redatta in termini di accertamento di un diritto previa disapplicazione di atto amministrativo presupposto ovvero in termini di annullamento di un provvedimento amministrativo, bensì alla natura della controversia che viene qualificata in base ai fatti allegati ed al rapporto giuridico dedotto.*

*Le ricorrenti invero, premesso di essere in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, sostengono che il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/17, non concede, in maniera illegittima, ai docenti muniti di detto diploma, la possibilità di presentare domande di inserimento nelle graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato. Evidenziano, altresì, che il Consiglio di Stato, con la menzionata sentenza n. 1973/2015, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 è titolo abilitante a tutti gli effetti, ha statuito che i criteri stabiliti dal D.M. n. 235/2014 nella parte in cui ha precluso l'iscrizione ai docenti abilitati in virtù del detto titolo, sono illegittimi con il conseguente obbligo del Ministero di consentire l'acquisizione delle domande di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento.*

*Le ricorrenti sostengono inoltre che la sentenza del Consiglio di Stato in questione, avendo ad oggetto l'annullamento di un atto amministrativo di*

*contenuto generale ed inscindibile, abbia efficacia erga emmes, con la conseguenza che il Ministero non può respingere le loro richieste invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate.*

*In buona sostanza, le ricorrenti non si dolgono di singoli atti di gestione delle graduatorie, ad esempio del fatto che il Ministero, nella formazione delle stesse, abbia omesso la valutazione di un titolo o del fatto che una domanda sia stata respinta per carenza di un requisito stabilito dalla legge o da atto amministrativo, ma proprio dal fatto stesso che non sia stata loro consentita la presentazione di domanda in quanto il D.M. è formulato in modo tale che non è possibile se non presentare domande di aggiornamento da parte di chi vi sia già iscritto.*

*Esse quindi ritengono che il D.M. sia illegittimo nella parte in cui non consente la presentazione di domande di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento da parte dei docenti abilitati in forza di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e, cioè, chiedono, in realtà, una pronuncia "additiva" nel senso che il provvedimento dovrebbe essere annullato nella parte in cui non contempla specificamente tale diritto. Per effetto della pronuncia richiesta il provvedimento ministeriale risulterebbe quindi modificato essendo annullata una sua disposizione "negativa".*

*Dunque, vengono in questione contestazioni che investono direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge di un atto organizzativo, attraverso il quale il Ministero ha definito i criteri per la formazione delle graduatorie che sono a loro volta lo strumento attraverso cui, assumendo il personale insegnante, viene assicurato il servizio scolastico.*

*Non sembra condivisibile l'assunto secondo cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia efficacia erga omnes giacchè, a prescindere da ogni altra considerazione, in primo luogo il Giudice amministrativo ha annullato "il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento", adottando quindi pronuncia specificamente limitata, negli effetti, alle parti di quel processo ed in secondo luogo perché il medesimo Consesso, con successiva sentenza n. 3628/2015, pur giudicando alla luce del proprio precedente n. 1973/2015, non si è limitato a prendere atto dell'ormai definitivo annullamento, con efficacia quindi erga omnes del D.M. n. 235/14, ma ha nuovamente – e nei confronti dei docenti che avevano agito – annullato lo stesso decreto ministeriale nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.*

*A ciò, per la precisione, può aggiungersi che, alla sentenza n. 1973/2015, hanno in realtà fatto seguito almeno altre tre sentenze del Consiglio di Stato (la citata n. 3628/2015, la n. 2222/2015 e la n. 2708/2015) con identica statuizione, cosicchè, attribuendo efficacia generale alla prima sentenza, non si comprenderebbe per quale ragione il Consiglio di Stato non si sia limitato a prendere atto dell'avvenuto annullamento con efficacia erga omnes del D.M. n. 235/2014, ma abbia reiterato l'annullamento con statuizione ancora espressamente limitata negli effetti alle parti di ogni singolo processo. Tali*

*statuizioni, evidentemente, si spiegano solo negando l'efficacia generale della prima di esse nonché di quelle successive" ...".*

Quanto affermato dal giudice di primo grado non trova, invece, riscontro negli atti, in quanto le ricorrenti si dolgono del fatto che il Ministero, nella formazione delle graduatorie ad esaurimento abbia omissso di considerare valido il diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, quale titolo abilitante, riscontrando il possesso del requisito di accesso richiesto per legge, così come ha accertato il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

**Non vi è traccia**, quindi, nel ricorso di primo grado, **di doglianze** delle odierne appellanti **dirette a censurare** la legittimità del **D.M. n. 23572014** e, tantomeno, di richieste di **annullamento del provvedimento generale amministrativo del M.I.U.R.**

Chiarito questo aspetto relativo all'individuazione del *petitum* e della *causa petendi* dell'originario ricorso, perfettamente coerenti con la **costante giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, che **affermano la giurisdizione del giudice ordinario in controversie relative alle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola**, resta soltanto da confutare la parte della sentenza in epigrafe che nega l'efficacia erga omnes dell'annullamento da parte del Giudice amministrativo degli atti della P.A. di contenuto generale ed inscindibile.

È opportuno ricordare come la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1973 del 17.02.2015, cui hanno fatto seguito ulteriori decisioni similari abbia dichiarato la propria giurisdizione proprio perché i ricorrenti in quella sede avevano formulato censure "attinenti ai criteri generali di formazione delle

graduatorie”, chiedendo l’annullamento del D.M. n. 235/2014 del M.I.U.R. in *parte qua*.

Si riportano, pertanto, alcuni passaggi significativi della surriferita sentenza del giudice amministrativo, avente **effetti estensibili a tutti coloro i quali, come le odierne appellanti, si trovano nella medesima situazione delle ricorrenti che hanno adito il Consiglio di Stato, benchè non abbiano preso parte a quel giudizio** (come si dimostrerà di seguito):

*<<... “Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.*

*Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell’atto impugnato.*

*Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l’iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini*

*dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.*

*In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati">>.*

Va, altresì, riformata la parte della sentenza in epigrafe che, senza alcun riscontro nelle disposizioni contenute nel Codice del Procedimento Amministrativo, ha asserito che sia da escludere l'estensione degli effetti della surriferita decisione del Consiglio di Stato a tutti coloro che si trovino, come le odierne appellanti, nella medesima situazione delle ricorrenti che hanno adito il giudice amministrativo ai fini dell'annullamento del D.M.n.235/2014. Soccrono, invero, a tal proposito, i precedenti giurisprudenziali che, contraddicendo quanto sostenuto dal giudice di Prime Cure, hanno costantemente ed univocamente affermato il principio dell'efficacia "erga omnes" delle sentenze come quella richiamata dalle odierne appellanti, cioè la n.1973/2015 della VI Sezione del Consiglio di Stato.

È sufficiente, in assenza di qualunque riferimento, nella sentenza in epigrafe, a norme di fonte primaria o a precedenti giurisprudenziali, citare la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez VI, n. 1289 del 1° aprile 2016, che così motiva l'efficacia erga omnes dell'annullamento di un atto amministrativo analogo a quello (D.M. n. 235/2014) che ha disciplinato l'accesso alle graduatorie ad esaurimento del personale docente:

<< ... "9. L'annullamento in parte qua del D.D.G. n. 58/2013 spiega i suoi effetti anche nel presente giudizio, sebbene l'istante non lo abbia

*specificamente impugnato. Il D.D.G. n. 5872013 rappresenta, infatti, un atto generale inscindibile il cui annullamento in sede giurisdizionale non può che avere, a sua volta, effetti inscindibili e, dunque, erga omnes. Si tratta, infatti, di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri.*

*Come in più occasioni ha precisato la giurisprudenza amministrativa, l'efficacia dell'annullamento giudiziale di un atto a natura regolamentare si estende a tutti i possibili destinatari, sebbene non siano stati parti del giudizio, perché gli effetti della sentenza si estendono al di là delle parti che sono intervenute nel singolo giudizio, dato che l'annullamento di un atto amministrativo a contenuto normativo ha efficacia erga omnes per la sua ontologica indivisibilità (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24.11.2011, n. 6212; in senso analogo, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6.09.2010, n. 6473; Cons. Stato, Sez. IV, 19.02.2007, n. 883). ">>.*

Risulta quindi, dimostrata la palese erroneità della motivazione della sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui nega l'efficacia *erga omnes* dell'annullamento del D.M. n. 235/2014 *in parte qua*.

In conclusione, l'oggetto della domanda delle ricorrenti in primo grado, è circoscritta all'accertamento del loro diritto individuale all'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento per gli insegnanti di scuola primaria in Provincia di Roma con validità 2014/2017.

Poiché, una volta annullato dal giudice amministrativo il D.M. 235/2014 (di cui si è chiesta al G.O. l'eventuale disapplicazione) l'Amministrazione non può rifiutare l'inserimento nelle relative graduatorie ad esaurimento richiesta dalle odierne appellanti, su tali singoli atti di gestione il Tribunale

**Ordinario ha giurisdizione secondo il costante orientamento delle SS.UU.**  
**della Corte di Cassazione, ben noto allo stesso giudice di primo grado, che**  
**ne fa menzione nella sentenza in epigrafe.**

Una volta riscontrata la giurisdizione del Tribunale Ordinario, appare evidente  
la fondatezza delle domande avanzate dalle odierne appellanti.

.....

Alla luce di quanto sopra dedotto, si formulano le seguenti

#### CONCLUSIONI

- Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso
- **reformare la sentenza** del Tribunale Ordinario di Roma – Sez. Lavoro –  
n. 2925/2016, affermando la giurisdizione del giudice ordinario, con  
conseguente accoglimento delle domande avanzate dalle ricorrenti in primo  
grado;
  - **condannare**, per la resistenza nel giudizio, dopo la sentenza n.1973/2015 della  
VI Sezione del Consiglio di Stato in s.g., la P.A. al risarcimento del danno in  
via equitativa ex art.96 C.p.c.;
  - **condannare** l'Amministrazione resistente alle spese ed onorari di entrambi i  
gradi di giudizio.

Ai fini della determinazione del Contributo Unificato di € 388,50, si dichiara  
che il valore della causa è indeterminabile, ma il C.U. di € 777,00 è dovuto in  
misura ridotta del 50% in quanto il giudizio verte in materia di pubblico impiego  
privatizzato.

Avv. Arturo SFORZA

Sezione Lavoro e Previdenza  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
29 LUG 2016

CANCELLIERE  
Anna Arbato

**Istanza ex art. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto, avv. Arturo SFORZA,

**Premesso**

- che le appellanti, in accoglimento del presente gravame intendono ottenere dal M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio Scolastico per la Provincia di Roma – l’inserimento nella graduatoria generale ad esaurimento definitiva – III fascia – per gli aspiranti all’insegnamento nella scuola primaria statale per il triennio 2014/2017;
- che nella suindicata graduatoria ad esaurimento le odierne appellanti dovranno essere inserite in forza del punteggio loro spettante ed, in caso di accoglimento del gravame, verranno collocate dinanzi a numerosi insegnanti già iscritti nella medesima graduatoria;

**Considerato**

- che il ricorso originario ha per oggetto l’accertamento del diritto delle appellanti all’inserimento *pleno jure* nella III fascia della graduatoria ad esaurimento di Roma, valida per il triennio 2014/17 per la scuola primaria.
- che ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, l’appello deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente iscritti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria valide per gli anni scolastici 2014/2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d’Italia che – in virtù dell’inserimento delle odierne appellanti nella III fascia della graduatoria ad esaurimento dell’Ambito Territoriale della Provincia di Roma per la scuola primaria, valida per il triennio 2014/2017 – sarebbero da esse scavalcati in graduatoria;

- che i controinteressati non sono, dunque, soltanto docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed a tempo indeterminato negli aa.ss. 2014/2017, dell'Ambito Territoriale Provinciale di Roma relativamente alla scuola primaria nella quale le ricorrenti hanno chiesto di inserirsi;
- che i controinteressati, invero, sono e saranno tutti i docenti che, per effetto dell'aggiornamento dei titoli e dei trasferimenti dalle graduatorie ad esaurimento di altre province, verranno inseriti nella G.A.E. della Provincia di Roma fino alla pronuncia di merito di codesta Corte;
- che, quindi, **oltre ad essere elevatissimo il numero dei controinteressati, non è possibile in alcun modo l'identificazione nominativa dei medesimi.**

Rilevato che

- l'art. 151 c.p.c., attribuisce al Giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quella prevista dalla legge (art. 150 c.p.c., co. 3) nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto del ricorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; ciò anche per l'evoluzione normativa e tecnologica che attualmente permette di individuare strumenti idonei a consentire le medesime finalità di conoscibilità che sono proprie dell'art. 150 c.p.c.;
- allo scopo di ovviare all'eccessivo ed ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacee, nel caso di un numero elevato e non compiutamente individuabile di iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, sussistono le condizioni per richiedere l'integrazione del contraddittorio mediante la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

<http://www.istruzione.it/web/hub/elenconews//dettaglioNews/viewElenco/0>,

nell' area tematica "Atti di notifica"

(<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15>),

nonché nella rete nazionale INTRANET (con accesso riservato alle scuole e al personale M.I.U.R.), piuttosto che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come disposto dall'art. 150 c.p.c.;

tutto quanto sopra premesso, considerato e rilevato, il sottoscritto difensore

CHIEDE

all'Ill.mo Giudice designato di voler

AUTORIZZARE

la pubblicazione nel sito INTERNET istituzionale del M.I.U.R. sopra indicato dei seguenti atti:

- copia del ricorso in appello integrale delle appellanti Valentina DE GIOVANNI, Ilenia MELLINI, Antonella CERRI, Vincenza ROMANO e Sara APPETECCHI;
- decreto di codesta Corte d'Appello con cui si autorizza, ex art. 151 c.p.c., la pubblicazione del gravame nel medesimo sito istituzionale del M.I.U.R., con dispensa dall'elencazione nominativa dei numerosissimi controinteressati, al momento collocati nella G.A.E. definitiva, III fascia, della Provincia di Roma per il triennio 2014/2017, tuttora visibile nel sito istituzionale per la scuola primaria;
- la disposizione diretta al M.I.U.R. per la conservazione degli atti suindicati nel proprio sito istituzionale, fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di codesta Corte.

Roma, 28 luglio 2016.

Avv. Arturo Sforza



Stampa: Cancelleria Tribunale di Roma  
29 LUG 2016  
Anna Abbate



**CORTE D'APPELLO DI ROMA - SEZIONE LAVORO**

**Al Sig. Presidente della  
Sezione Lavoro - Il Collegio  
dott.ssa Flavia PERRA**

**OGGETTO: fascicolo r.g.l. 3334\16; istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.**

Restituisco il fascicolo in oggetto, in quanto trattasi (a differenza di quanto previsto dall'art. 150 c.p.c.) di decisione implicante valutazioni e scelte ampiamente discrezionali (nell'*an* e nel *quomodo*) di natura endoprocessuale, riservate all'autonomia giurisdizionale del Giudice monocratico o del Collegio, che possono avere importanti ripercussioni sulla stessa regolarità del contraddittorio, in ordine alle quali il Presidente Coordinatore non può avere alcuna ingerenza (come si evince, anche testualmente, dall'utilizzo del termine "*il Giudice può prescrivere...*", laddove l'art. 150 cit. parla del "*capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede*" usando inoltre il verbo "*autorizzare*").

Non vi sono quindi da assumere provvedimenti di competenza del Presidente Coordinatore.

Roma, 20 settembre 2016

IL PRESIDENTE DI SEZIONE coord. p.t.  
dott. Ermanno CAMBRIA

**CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
*Sezione Lavoro e Previdenza*  
**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

oggi 21 SET 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Norina Cuzzucoli



**Corte D'Appello di Roma**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

UFFICIO RUOLO GENERALE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede, visto l'art. 435 c.p.c.

Nomina Giudice Relatore il Cons. **PERRA FLAVIA**

E fissa l'udienza di discussione per il giorno 28.02.2018 ore 10,30

Presso: Corte D'Appello di Roma

Sezione/Collegio: 03 - COLLEGIO III

c/o Corte D'Appello di Roma Via R. Romei angolo Via A. Variscò

Si comunichi alla difesa appellante

24/08/2016

Roma 16.09.2016

Il Presidente  
*[Signature]*

**CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
Sezione Lavoro e Previdenza  
**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
oggi **19 SET 2016**  
**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
Norina Cuzzucoli

*Il momento  
letto e status di autoramano delle notifiche ai controinteressati, ai sensi della  
dell'art. 435 c.p.c. in corso dell'atto di appello, valutata la circostanza della tempestività  
e celebrato numero dei controinteressati e difficile loro identificazione),  
Le notifiche ai controinteressati, ai sensi dell'art. 435 c.p.c. attraverso la  
pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'A.P. di Roma, come richiesto in  
voto, all'atto di appello, nel decreto di emanazione dell'elenco con la  
re nuove notifiche -  
Roma 19.09.2016*

Al Pres.  
*[Signature]*  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Norina Cuzzucoli  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
ROMA 27/9/2016

